

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga

Descrizione dell'attività

Cos'è:



L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dall'articolo 272, comma 2 e comma 3 del [Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152](#) [1] ed elencati alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto. Per questo tipo di emissioni il gestore deve presentare domanda di autorizzazione al SUAP.

Se non viene ottenuta l'autorizzazione il gestore incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 279, comma 3 del [Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152](#) [1].

Una volta ottenuta l'autorizzazione, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la messa a regime.

Elenco degli impianti e attività

- 1 - Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso
- 2 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno
- 3 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostrici, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
- 4 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
- 5 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno:
 - a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri
 - b) operazioni di trasformazione di materie plastiche.
- 6 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno
- 7 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico

di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno

8 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

9 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno

10 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno

11 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno

12 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti

13 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti

14 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno

15 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno

16 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno

17 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno

18 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

19 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione

20 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno

21 - Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno

22 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno

23 - Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 540 t/anno

24 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno

25 - A Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno

26 - Lavorazioni conciari con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno

27 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 tonnellate/anno

28 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno

29 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno

30 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche

31 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno

32 - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche

33 - Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

34 - Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio

35 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno

36 - Elettroerosione

37 - Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10MW

38 - Gruppi elettrogeni o motori di emergenza

39 - Linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq.

40 - Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole

Rapporti con l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ([Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3](#) [2]).

Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato

La [Circolare regionale 05/08/2013, n. 19](#) [3] e la [Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801](#) [4] chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):

- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Note: Adesione all'autorizzazione in via generale

Modulo:

[Domanda di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga](#)

[5] **Moduli accessori:**

[Pagamento dell'imposta di bollo](#)

[6] [Ulteriori immobili oggetto del procedimento](#)

[7] **Allegati obbligatori:**

[Copia dell'avvenuto versamento degli oneri](#)

[8] [Planimetria dell'azienda](#)

[9] [Relazione tecnica semplificata](#) [10]

Modifica di impianto/attività

Modulo:

[Comunicazione di modifica di impianto/attività soggetto all'autorizzazione in via generale per attività in deroga](#)

[11]**Moduli accessori:**

[Pagamento dell'imposta di bollo](#)

[6][Ulteriori immobili oggetto del procedimento](#)

[7]**Allegati obbligatori:**

[Planimetria dell'azienda](#)

[9][Relazione tecnica semplificata](#) [10]

Comunicazione amministrativa

Modulo:

[Comunicazione amministrativa relativa a impianto/attività soggetto all'autorizzazione in via generale per attività in deroga](#)

[12]**Moduli accessori:**

[Pagamento dell'imposta di bollo](#)

[6][Ulteriori immobili oggetto del procedimento](#)

[7]**Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):**

[Planimetria dell'azienda](#)

[9][Relazione tecnica semplificata](#) [10]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

La domanda di adesione all'autorizzazione generale deve essere presentata **almeno 45 giorni prima** dell'installazione o della modifica degli impianti.

La domanda di adesione si intende tacitamente accettata ed efficace se, **entro 45 giorni** dalla presentazione, non sia stata emessa comunicazione specifica da parte della Città metropolitana, a meno di eventuali comunicazioni di sospensione dei termini istruttori (articolo 272, comma 3 del [Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152](#) [1]).

[Normativa di riferimento](#) [13]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/autorizzazione-in-via-generale-alle-emissioni-in-atmosfera-per-attivita-in-deroga>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2013-03-13%3B59#>

[3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Acircolare%3A2013-08-05%3B19>

[4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.ambiente.tutela.territorio%3Acircol>

are%3A2013-11-07%3B49801

[5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/autavgemissioni>

[6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/marcabollo>

[7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-IMM>

[8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/versamentooneri>

[9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/avg-pla-azi>

[10] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/AVG-REL-TEC>

[11] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/modavgemissioni>

[12] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/comavgemissioni>

[13] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Autorizzazione%20in%20via%20generale%20alle%20emissioni%20in%20atmosfera&istituzione_parents=1&istituzione

=